



**OR.S.A.** FERROVIE

ORGANIZZAZIONE SINDACATI AUTONOMI E DI BASE

SEGRETERIA  
GENERALE

Via Magenta, 13 00185 Roma  
Tel. 06.44.567.89 Fax 06.44.529.37

www.orsafferrovie.it  
sg.orsafferrovie@sindacatoorsa.it

## RETRIBUZIONE NEI GIORNI DI FERIE - Sentenza della Corte di Giustizia Europea

Con riferimento all'articolo 7 della Direttiva 2003/88/CE, recepita dallo Stato italiano con il Decreto Legislativo 66 del 2003 nella parte che disciplina il periodo minimo di ferie annuali, la Corte di Giustizia Europea ha disposto che la retribuzione delle ferie annuali deve, in linea di principio, coincidere con la retribuzione normalmente percepita dal lavoratore.

Nello specifico, la Corte di Giustizia Europea, con la *sentenza Williams* ( 115/11/2011, in causa C-155/10 relativa ad un pilota di linea), ha disposto che *"un'indennità retributiva determinata ad un livello appena sufficiente non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione affinché si eviti il rischio che il lavoratore non prenda le ferie per effetto della minor retribuzione percepita nei giorni di ferie"*.

Di conseguenza, in presenza di una retribuzione composta da parte fissa ed una parte variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le giornate di ferie ogniqualvolta :

- a. si tratti di indennità collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare;
- b. compensino uno specifico disagio derivante dall'espletamento delle mansioni ovvero siano correlate al peculiare status professionale o personale dell'interessato.

Alla richiamata sentenza se ne sono aggiunte altre che confermano il principio che durante i giorni di ferie il lavoratore non può avere una significativa perdita economica, rapportata alla media precedentemente percepita dallo stesso. Il Tribunale di Milano, in due distinti giudizi, a seguito della vertenza promossa dalla nostra sede regionale nei confronti di Trenord, ha giudicato nulli i contenuti del contratto aziendale, sentenziando che nei giorni di ferie:

1. **per il P.d.M.** compete per ciascun giorno di ferie un'indennità giornaliera calcolata sulla media dei compensi percepiti, a titolo di indennità di condotta, nei dodici mesi precedenti;
2. **per il P.d.B** compete per ciascun giorno di ferie un'indennità giornaliera calcolata sulla media dei compensi percepiti, a titolo di indennità di scorta, nei dodici mesi precedenti.

Occorre inoltre segnalare che la Corte di Appello di Milano – in secondo grado di giudizio- ha confermato questo indirizzo accogliendo il ricorso presentato da alcuni di Piloti di linea a cui, di conseguenza, è stata riconosciuta l'indennità per il tempo trascorso in volo.

Ciò premesso, nel settore ferroviario le diverse normative contrattuali determinano difformi situazioni nella composizione delle retribuzioni ed è altrettanto vero che le sentenze ad oggi pronunciate rappresentano un primo e soltanto parziale orientamento della giurisprudenza

Per tali motivi, nel privilegiare i ricorsi legali che presentino sostanziali analogie con le sentenze recenti, riteniamo, nell'interesse dei lavoratori, che debba essere presentata alle rispettive aziende una comunicazione con cui si interrompe il periodo di prescrizione dei diritti economici eventualmente maturati negli ultimi 5 anni.

**I lavoratori interessati possono rivolgersi alle strutture territoriali di OR.S.A. – Ferrovie**

Roma 17 Aprile 2019

**UNITI  
SI VINCE**

OR.S.A. FERROVIE  
SEGRETERIA GENERALE

**20  
ANNI**

N. 5681/2017 REG. GEN.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro

La dott.ssa \_\_\_\_\_, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato  
la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso  
depositato in data 30 aprile 2017

da

Tutti elettivamente domiciliati in Milano, \_\_\_\_\_ presso lo studio dell'Avv.  
del foro di Milano che li rappresenta e difende per delega in  
calce al ricorso introduttivo.

ricorrente

contro

**TRENORD S.R.L., in persona dell'amministratore delegato**  
elettivamente domiciliata in Milano, \_\_\_\_\_ presso lo studio dell'avv.to  
che la rappresenta e difende come da procura unita alla memoria di  
costituzione di nuovo difensore unitamente all'avv.to

convenuta

Oggetto: differenze retributive

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Firmato Da: MARINO MARIARITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39307bdb1b77782ed11a768cf9fb3f25 - Firmato Da: MOGLIA SARA MANUELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3fe5c75397a5a3e80666639e43e55b404



Con ricorso al Tribunale di Milano, quale giudice del lavoro, depositato in cancelleria il 30 maggio 2017,

premesso:

- di essere dipendenti di TRENORD s.r.l. con mansioni e qualifica di macchinista e sede di lavoro a Milano;
- che i rapporti di lavoro sono regolati, con decorrenza 1 dicembre 2012, dal CCNL Mobilità e Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012, recepito e modificato dal contratto aziendale Trenord del 22 giugno 2012 e successive modifiche;
- che la retribuzione erogata durante i giorni di ferie include i soli elementi fissi previsti dall'articolo 48.1.1 del contratto collettivo aziendale Trenord e, tra gli elementi variabili, la sola indennità di turno, senza prendere in considerazione gli elementi variabili e accessori previsti dagli articoli 75, 76 e 77 del CCNL Mobilità e Attività Ferroviarie, e dall'articolo 54 del contratto collettivo aziendale Trenord;

ciò premesso, dedotta la contrarietà della disciplina collettiva alla normativa europea e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia in tema di retribuzione delle ferie annuali, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare la nullità e/o, comunque, l'inopponibilità ai ricorrenti, delle clausole contenute nell'art.31.6 del CCNL della mobilità e attività ferroviarie del 20.7.2012 (dall'1.1.2017 art.30.6 del CCNL 16.12.2016) e nell'art.20.3 del contratto collettivo aziendale Trenord 22.6.2012, nella parte in cui prevede che i giorni di ferie dei macchinisti sono retribuiti con la retribuzione base di cui all'art.48.1.1 e con la sola lett. *d* (indennità di turno) della retribuzione variabile di cui all'art.48.1.2; accertare e dichiarare che ciascun giorno di ferie dei ricorrenti deve essere retribuito dalla convenuta con un importo pari alla retribuzione giornaliera complessiva vantata da ciascun ricorrente, calcolata sulla media dei compensi percepiti da ciascuno di essi, nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie o nel diverso periodo ritenuto congruo, a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica del singolo lavoratore, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per i ricorrenti sono quelli previsti dagli artt. 75, 76 e 77 del CCNL 20.7.2012 (dall'1.1.2017 stessi articoli del CCNL 16.12.2017) e dall'art. 54 del contratto collettivo aziendale Trenord (così come integrato con decorrenza 1.5.2015 dall'accordo sindacale aziendale 11.3.2015), specificamente indicati in ricorso; condannare Trenord s.r.l. a corrispondere in favore di ciascun ricorrente l'importo pari alle differenze retributive dagli stessi vantate tra le somme corrisposte dalla convenuta per ferie godute e quelle spettanti ai lavoratori a tale titolo in forza dei criteri indicati dal giudice in accoglimento della precedente domanda, con riferimento al periodo compreso tra l'1 dicembre 2012 e il 31 dicembre 2016 (con riserva di azione per i periodi successivi), nei seguenti importi:



o nei diversi importi ritenuti dovuti, con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, nonché a retribuire i giorni di ferie che ciascun ricorrente godrà successivamente al deposito del presente ricorso con un importo calcolato in applicazione dei criteri indicati dal giudice in accoglimento delle domande.

Con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..

Costituendosi ritualmente in giudizio, Trenord s.r.l. ha contestato la fondatezza delle deduzioni e domande avversarie, delle quali ha chiesto il rigetto. In subordine, per l'ipotesi di condanna della società, ha chiesto di limitare la stessa ai soli importi per cui sia stata fornita valida prova e/o che dovessero risultare dovuti.

Con vittoria di spese e competenze di causa.

All'esito del giudizio, il giudice designato, dott.ssa Giulia Dossi, in data 13 settembre 2018 emetteva sentenza n. 2000 del 2018 così motivando e decidendo:

“Le domande svolte dai ricorrenti sono parzialmente fondate e meritano accoglimento nei limiti di seguito esposti.

Il *thema decidendum* della presente controversia è analogo e in larga parte sovrapponibile a quello di altra controversia, promossa avanti a questo Tribunale – sez. lavoro nei confronti di Trenord s.r.l. da alcuni dipendenti con mansioni di capotreno, nella quale è stata pronunciata sentenza non definitiva all'udienza del 19 giugno 2018 (sentenza n. 1703/2018, causa RG n. 5682/2017, est. Tomasi).

Le conclusioni cui perviene detta pronuncia e le argomentazioni che le sorreggono sono integralmente condivise da questo giudice e devono intendersi qui integralmente richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..

La sentenza in parola ha statuito in particolare quanto segue: “*la disciplina collettiva in specie applicabile, risultante dal combinato disposto del CCNL (v. doc. 1 fasc. ric.) e del CCA (v. doc. 2 fasc. ric.) sopra citati, prevede che la retribuzione di ciascun capo treno consti di:*

- una parte fissa (art. 48.1.1. CCA)

- una parte variabile (art.48.1.2 e 54 CCA), legata alle tratte e agli orari effettuati e/o all'attività effettivamente prestata.

Il CCNL di settore prevede per i capi treno le seguenti indennità che compongono la parte variabile della retribuzione:

a- Art. 75: Indennità oraria per lavoro notturno di euro 2,40 e Indennità di pernottamento di euro 2,80;



b- Art. 76: Indennità per lavoro domenicale o festivo di euro 20,00 per la giornata di Domenica; euro 65 per la Pasqua; maggiorazione del 35% delle principali voci retributive per il lavoro festivo;

c- Art. 77: Indennità di Trasferta e altri trattamenti per attività fuori sede (da euro 1,30 a euro 2,20 a seconda del servizio svolto).

L'art. 54.2 del CCA prevede per i Capi Treno le seguenti indennità variabili:

a- incentivo per attività di scorta treno di euro 4.00 per ciascuna ora di scorta sino a 3 ore; oltre il 181esimo minuto euro 4,50 all'ora; b- incentivo per giornate di riserva (cioè a disposizione senza servizi assegnati), manovra, traghettamento e formazione treni: euro 8,00 giornalieri;

c- incentivo di controlleria: per ogni regolarizzazione di titoli di viaggio, che preveda l'applicazione del diritto suppletivo, un'indennità di euro 2,00, più il 25% dell'importo riscosso a titolo di sovrattassa (in caso di vendita del titolo di viaggio senza esazione suppletiva, il solo 25% dell'importo riscosso).

Ai sensi dell'art. 31.6 del CCNL, durante le ferie, ai dipendenti compete la retribuzione di cui al punto 1.1. e alle lettere c), d) n) del punto 1.2 dell'art. 68 del CCNL medesimo, ossia il minimo contrattuale, gli aumenti periodici di anzianità, gli assegni ad personam pensionabili, l'indennità di funzione quadri, il salario professionale e l'indennità di turno.

L'art. 20 del CCA, nel dettare la disciplina integrativa delle ferie, prevede al punto 3 che la retribuzione da corrisondersi durante le ferie "è data dalle voci di cui alle lettere a), b), c), d) al punto 48.1.1. e alla lettera d) al punto 48.1.2. dell'art. 48 (retribuzione) del presente contratto".

In particolare, ai sensi dell'art. 20.3 del CCA, la retribuzione da corrisondersi nel periodo di ferie include le seguenti voci: retribuzione tabellare, aumenti periodici di anzianità, assegni ad personam pensionabili, indennità di funzione, indennità di turno.

Si ricava dalla citata disciplina che le indennità per lavoro notturno, per lavoro domenicale o festivo, per trasferta (previste dal CCNL), nonché l'incentivo per attività di scorta, l'incentivo per attività di riserva e l'incentivo di controlleria (previsti dal CCA) non concorrono a comporre la retribuzione spettante durante i giorni di ferie.

I ricorrenti hanno allegato la nullità dell'art. 20.3 del CCA e/o dell'art. 31.6 del CCNL 20.7.2012 (sostituito dall'1/1/2017 dall'analogo art. 30.6 del CCNL 16.12.2016) per contrarietà a norme imperative, costituite dall'art. 4 della direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, come interpretato dalla Corte di giustizia.

La tesi dei ricorrenti risulta parzialmente fondata.

L'art. 7 della citata direttiva 2003/88/CE, rubricato Ferie annuali, prevede:

"1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.

2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro".



*La direttiva 2003/88/CE è stata attuata dallo Stato italiano con il decreto legislativo 66 del 2003, il cui art. 10, Ferie annuali, prevede:*

*“1. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 2109 del codice civile , il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all' articolo 2 , comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.*

*2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro”.*

*La Corte di giustizia, nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88, anche alla luce dell'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Ue, ha affermato nella sentenza Williams (115/11/2011, in causa C-155/10, relativa a un pilota di linea), che, ai sensi di detta disposizione, la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione. Benchè, infatti, la struttura della retribuzione ordinaria del lavoratore ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto dell'interessato, di godere, nel corso del periodo di riposo, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro*

*In presenza di una retribuzione composta da parte fissa e parte variabile, anche le voci variabili debbono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro” (ad esempio, le indennità per il tempo trascorso in volo per i piloti di linea), oppure di indennità correlate “allo status personale o professionale” del lavoratore (ad esempio, le integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità e alle qualifiche professionali).*

*Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni (es. spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base), non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali (sentenza Williams cit.).*

*Spetta al giudice nazionale valutare il “nesso intrinseco” che intercorre tra ciascun elemento della retribuzione e le mansioni espletate dal lavoratore. Tale valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo (sent. ult. cit.).*

*Nella sentenza Z.J.R. Lock (22 maggio 2014, in causa C-539/12), relativa al calcolo della retribuzione delle ferie di un consulente interno per le vendite di energia, la*



Corte di giustizia, applicando i criteri stabiliti nella pronuncia Williams, ha ritenuto dovesse essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione da corrispondersi durante le ferie anche la media delle provvigioni percepite dall'interessato durante un periodo rappresentativo di tempo. La Corte ha, in particolare, rigettato l'argomento secondo cui il venditore in questione avrebbe comunque fruito, durante le ferie, di uno stipendio paragonabile a quello percepito nel corso del periodo di lavoro, avendo potuto disporre, nel corso di tale periodo, non soltanto dello stipendio di base, ma anche della provvigione derivante dalle vendite che egli aveva realizzato nel corso delle settimane precedenti il periodo di ferie annuali di cui trattasi. La Corte ha infatti ritenuto che "malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali. Infatti [...] il lavoratore non produce provvigioni nel corso del suo periodo di ferie annuali. Di conseguenza, [...] il periodo successivo a quello delle ferie annuali dà luogo soltanto ad una retribuzione ridotta allo stipendio di base del lavoratore. Tale ripercussione finanziaria negativa può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva capacità di fruire delle ferie, il quale[...] è ancora più probabile in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui la provvigione rappresenta mediamente più del 60% della retribuzione percepita dal lavoratore".

Dalla ricordata giurisprudenza della Corte di giustizia emerge che, per essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie, una determinata voce di retribuzione variabile deve rispondere ai seguenti requisiti:

- a) deve essere intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato; inoltre
- b) deve compensare uno specifico disagio derivante dall'espletamento di dette mansioni, oppure deve essere correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato.

Al contrario, voci che rimborsino spese occasionali e accessorie sostenute dal lavoratore in occasione dello svolgimento le proprie mansioni non devono essere computate nella retribuzione spettante durante le ferie.

Com'è noto, le sentenze della Corte di giustizia hanno efficacia erga omnes e comportano la necessità di interpretare il diritto interno in senso conforme alle stesse (v. CGUE, 5/10/204, in cause riunite C-397/01-403/01, nonché, nella giurisprudenza di legittimità, Cass. SU n. 8486/2011).

Nel caso di specie, occorre pertanto verificare, alla luce dei principi stabiliti dal giudice europeo, se le voci della retribuzione variabile dei ricorrenti, di cui agli articoli 75, 76, 77 del C.C.N.L. e di cui all'articolo 54.2 del CCA costituiscono elementi retributivi intrinsecamente connessi alla natura delle mansioni svolte dagli interessati, che compensino specifici disagi derivanti dalle mansioni stesse, oppure siano correlati allo status professionale o personale degli interessati.

Ad avviso del giudicante, deve pervenirsi a un giudizio negativo con riferimento all'indennità per lavoro notturno e all'indennità per il lavoro domenicale o festivo.



*Dette indennità, infatti, non risultano intrinsecamente connesse alle peculiari mansioni svolte dai ricorrenti, ossia quelle di capo treno, essendo il lavoro notturno, domenicale o festivo non una particolare qualità/caratteristica della mansione, ma una semplice collocazione oraria del lavoro, comune a qualsiasi altra attività espletabile in regime di subordinazione. Difetta, pertanto, il primo requisito richiesto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, ovvero il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e indennità.*

*Nemmeno l'indennità di trasferta appare computabile nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie.*

*Secondo quanto ha allegato dalla parte resistente e non specificamente contestato dai ricorrenti, detta indennità di trasferta risulta esente da imposizione fiscale e contributiva ed è, pertanto, assimilabile a un rimborso spese, escluso dagli elementi che compongono il reddito da lavoro. Detta tesi appare corroborata dalla circostanza che l'indennità in questione non sia presente in tutte le buste paga dei ricorrenti, e non abbia lo stesso importo in ciascuna busta paga. Se ne trae, ad avviso del giudicante, che la citata indennità di trasferta è assimilabile a quelle "spese occasionali e accessorie sostenute dal lavoratore in occasione dello svolgimento le proprie mansioni" che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, non devono essere computate nella retribuzione da corrispondersi durante il periodo di ferie.*

*Quanto all'indennità per l'attività di controlleria, essa è invero intrinsecamente connessa alle mansioni di capotreno svolte dai ricorrenti, ma non compensa uno specifico disagio legato alla mansione, né è correlata allo status professionale in sé degli interessati. Trattasi, infatti, di un incentivo di tipo eventuale e variabile, legato alla repressione dell'evasione tariffaria, che viene corrisposto ogni qualvolta il capotreno accerti che un utente è salito a bordo senza titolo di viaggio, come risulta anche dall'esame delle buste paga dei ricorrenti, ove questa voce non è sempre presente ed è comunque di importo differente in ciascuna busta paga. Non pare, da un lato, che la repressione della evasione tariffaria possa considerarsi un "disagio" specifico legato alla mansione, quantomeno in difetto di allegazioni sufficientemente specifiche dei ricorrenti sul punto. Dall'altro lato, si tratta di un emolumento "aleatorio", posto che la corresponsione dello stesso dipende dalla circostanza, estranea alla sfera di volizione del capotreno, che un utente salga a bordo senza titolo di viaggio. Non può quindi considerarsi che l'incentivo in parola sia legato al mero possesso dello status di capo treno.*

*Al contrario, ritiene il giudicante che le voci retributive "incentivo per attività di scorta" e "incentivo per attività di riserva", di cui all'art. 54.2 del CCA, rispondano ai criteri individuati dalla Corte di giustizia per l'inclusione nella base di calcolo della retribuzione da corrispondersi nel periodo di godimento delle ferie annuali.*

*Dette indennità risultano, anzitutto, intrinsecamente connesse alle mansioni di capotreno, poiché le stesse sono corrisposte in ragione delle peculiari caratteristiche dell'attività di capo treno, che comporta l'alternanza tra periodi di servizio a bordo treno e periodi di messa a disposizione presso l'impianto ferroviario (cfr. la definizione di attività di scorta e di condotta contenuta nell'art. 28.2 lett. C) del*



CCNL di settore). Ciò trova riscontro nella circostanza che le indennità in questione figurino nella maggioranza delle buste paga dei ricorrenti.

Dette indennità, inoltre, dipendono dallo specifico status professionale del capo treno, essendo previste dall'art. 54.2 del CCA (e dall'accordo modificativo dell'11/3/2015 sub doc. 2 fasc. ric.) appositamente per il personale dotato della qualifica di capo treno. Esse sono, pertanto assimilabili a quelle "integrazioni collegate [...] alle qualifiche professionali" che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie.

Dall'esame delle buste paga dei ricorrenti risulta, altresì che dette indennità raggiungono sovente l'importo di circa 250 euro mensili, cifra la cui mancata disponibilità, per lavoratori che percepiscono uno stipendio pari a circa euro 3500 lordi, appare comunque significativa e in grado di incidere sulla decisione se fruire o meno delle ferie. Va infatti osservato che, nella citata sentenza Z.J.R. Lock, la Corte di giustizia ha ritenuto certamente dissuasiva dell'esercizio del diritto al godimento delle ferie una diminuzione della retribuzione pari al 60%, ma non ha escluso che anche diminuzioni inferiori a tale percentuale possano avere un effetto dissuasivo (cfr. punto 22 della sentenza, ove la Corte si limita ad affermare che l'effetto dissuasivo è "ancora più probabile" in presenza di una diminuzione del 60% della retribuzione).

Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene il giudicante che le voci retributive "incentivo per attività di scorta" e "incentivo per attività di riserva" debbano essere computate nella base di calcolo della retribuzione da percepire durante le ferie annuali.

Del resto, non si può non osservare che una analoga valutazione, circa la necessità di includere nella base di calcolo della retribuzione delle ferie, anche le indennità legate intrinsecamente alle mansioni e allo status del personale viaggiante, è stata compiuta dalle parti sociali nella contrattazione integrativa relativa ad altre società operanti nel settore della mobilità e delle attività ferroviarie (v. art. 14.3 lett. E) del CCNL integrativo del gruppo FS del 20/7/2017, che computa nel calcolo della retribuzione da godere durante le ferie la "indennità di utilizzazione professionale"). Ciò posto, l'art. 20.3 del CCA TRENORD, nella parte in cui non prevede l'inclusione, nella retribuzione da corrispondere ai ricorrenti durante le ferie, delle voci "incentivo per attività di scorta" e "incentivo per attività di riserva", di cui all'art. 54.2 del medesimo CCA, deve dichiararsi nullo, per contrarietà a norma imperativa, costituita dall'art. 10 d.lgs. 66/2003, di attuazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE. Le ricordate disposizioni, infatti, debbono ritenersi norme imperative, in quanto norme di disciplina del diritto fondamentale e inderogabile del lavoratore, tutelato dall'art. 36 Cost. e dall'art. 31 della Carta dei diritti Ue, a godere di ferie retribuite.

Non deve, invece, essere dichiarata la nullità dell'art. 31.6 del CCNL 20.7.2012 (sostituito dall'1/1/2017 dall'analogo art. 30.6 del CCNL 16.12.2016), poiché la mancata inclusione di dette voci nella riportata disposizione dipende dalla circostanza che trattasi di voci non previste dalla contrattazione collettiva nazionale, ma solo da quella integrativa.



*In conseguenza della pronuncia di nullità dell'art. 20.3 del CCA appena adottata, i ricorrenti hanno diritto al ricalcolo della retribuzione goduta durante il periodo di ferie, per il periodo dall'1/12/2012 al 31/12/2016 (richiesto in ricorso), con inclusione delle voci "incentivo per attività di scorta" e "incentivo per attività di riserva" nella base di calcolo. Per le ragioni già esposte, invece, deve essere rigettata la domanda di inclusione, nella base di calcolo della retribuzione da corrispondersi durante il periodo di ferie, delle altre voci di retribuzione variabile menzionate in ricorso".*

La struttura retributiva dei dipendenti di Trenord s.r.l. con qualifica e mansioni di macchinista – quali gli odierni ricorrenti - è analoga a quella dei dipendenti con qualifica di capotreno, cui si riferisce la sentenza sopra richiamata, così come identica è la disciplina della retribuzione erogata durante i giorni di ferie.

Anche la retribuzione dei ricorrenti, infatti, si compone di una parte fissa e di una parte variabile.

In base agli artt. 75, 76 e 77 del CCNL Mobilità e Attività Ferroviarie la parte variabile della retribuzione comprende indennità per lavoro notturno, indennità per lavoro domenicale o festivo e indennità di trasferta (cfr. CCNL allegato per estratto *sub* doc. 1 fascicolo ricorrenti).

L'art. all'art. 54.1 contratto collettivo aziendale Trenord 22 giugno 2012 e l'accordo modificativo marzo 2015 (rispettivamente allegati per estratto *sub* docc. 2 e 3 fascicolo ricorrente) prevedono per i macchinisti le seguenti indennità variabili: un "incentivo per attività di condotta" di €12,00 per ciascuna ora di condotta sino a 3 ore, che si incrementa di ulteriori €6,00 orari dal 181° minuto, e una "indennità di riserva" per le giornate programmate con condotta pari a zero, in cui il macchinista è a disposizione senza servizi assegnati, di €12,00 giornalieri.

La disciplina delle ferie, quale si ricava dall'art. 31.6 CCNL e dall'art. 20 contratto collettivo aziendale esclude dalla retribuzione spettante durante i giorni di ferie le indennità per lavoro notturno, per lavoro domenicale o festivo e per trasferta (come detto previste dal CCNL), nonché l'incentivo per attività di condotta e l'indennità di riserva, previsti dal contratto collettivo aziendale.

Tanto premesso, sulla base dei condivisibili argomenti esposti nel precedente giurisprudenziale richiamato ed alla luce della normativa europea e della giurisprudenza della Corte di Giustizia ivi esaminate (pienamente riferibili alla presente fattispecie), deve concludersi, anche con riguardo agli odierni ricorrenti, che non debbano computarsi nella retribuzione da corrispondere durante il periodo di ferie le indennità per lavoro notturno, domenicale o festivo (artt. 75 e 76 CCNL), né indennità di trasferta (art. 77 CCNL).

Le prime, infatti, non risultano intrinsecamente connesse alle peculiari mansioni svolte dai ricorrenti, mentre l'indennità di trasferta è assimilabile ad un rimborso per spese occasionali e accessorie.

Per converso - in analogia a quanto statuito nella pronuncia richiamata con riguardo alle voci retributive "incentivo per attività di scorta" e "incentivo per attività di riserva" in relazione a lavoratori con mansioni di capotreno - si ritiene che, nel caso attualmente in esame, le voci "incentivo per attività di condotta" e "indennità di



*riserva*”, di cui all’art. 54.1 del contratto collettivo aziendale Trenord, rispondano ai criteri individuati dalla Corte di Giustizia per l’inclusione nella base di calcolo della retribuzione da corrispondere nel periodo di godimento delle ferie annuali.

Dette indennità, infatti, risultano intrinsecamente connesse alle mansioni di macchinista, poiché le stesse sono corrisposte in ragione delle peculiari caratteristiche dell’attività di macchinista, che comporta l’alternanza tra periodi di servizio nel corso dei quali il personale con tale qualifica “è responsabile della guida del treno” e periodi in cui il personale “è presente in un impianto e a disposizione dell’azienda per l’eventuale esecuzione di un servizio” (cfr. definizione di attività di “condotta” e “riserva” contenuta nell’art. 28.2 lett. c) CCNL Mobilità e Attività Ferroviarie, allegato per estratto *sub* doc. 2 fascicolo convenuta).

Esse dipendono dallo specifico *status* professionale del macchinista, essendo previste dalla contrattazione collettiva aziendale specificamente per il personale dotato di tale qualifica.

Si tratta, pertanto, di voci retributive assimilabili a quelle “*integrazioni collegate [..] alle qualifiche professionali*” che la Corte di Giustizia impone di computare nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie.

Sotto ulteriore profilo, la stessa convenuta deduce nelle proprie difese che le voci in esame hanno avuto, nel periodo oggetto di domanda, un’incidenza media sulla retribuzione mensile di ciascun ricorrente compresa tra il 13,35% e il 19% (cfr. pagina 4 della memoria di costituzione).

Si tratta di valori non trascurabili, in grado di incidere sulla decisione se fruire o meno delle ferie.

Da tutto ciò deriva che l’art. 20.3 del contratto collettivo aziendale Trenord, nella parte in cui non prevede l’inclusione, nella retribuzione da corrispondere ai ricorrenti durante le ferie, delle voci “*incentivo per attività di condotta*” e “*indennità di riserva*”, di cui all’art. 54.1 del medesimo contratto collettivo, va dichiarato nullo per contrarietà a norma imperativa, costituita dall’art. 10 d.lgs. 66/2003, di attuazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE.

Avendo la Corte di Giustizia affermato che gli elementi variabili della retribuzione sono da computare nella retribuzione delle ferie, come media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo, appare corretto calcolare le voci “*incentivo per attività di condotta*” e “*indennità di riserva*” sulla media dei compensi percepiti dai ricorrenti, a tale titolo, nei dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute.

Alla luce di quanto esposto risulta necessario proseguire il giudizio ed esperire CTU contabile onde accertare l’entità delle differenze retributive spettanti ai ricorrenti in forza dell’accertato diritto all’inclusione, nella retribuzione spettante in periodo di ferie, delle anzidette voci “*incentivo per attività di condotta*” e “*indennità di riserva*”.

### **P.Q.M.**

non definitivamente pronunciando, così provvede:

- accertata la nullità dell’art. 20.3 del contratto aziendale Trenord, nella parte in cui non prevede l’inclusione, nella retribuzione da corrispondere durante le ferie, delle voci “*incentivo per attività di condotta*” e “*indennità di riserva*”, di cui all’art. 54.1 del medesimo contratto aziendale, dichiara il diritto dei ricorrenti di percepire per



ciascun giorno di ferie una retribuzione comprensiva delle anzidette voci di retribuzione variabile “*incentivo per attività di condotta*” e “*indennità di riserva*”, calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie; “

Unitamente alla statuizione non definitiva, il giudice, con ordinanza, disponeva CTU contabile finalizzata alla quantificazione delle differenze retributive spettanti ai ricorrenti in conseguenza del riconoscimento per ciascun giorno di ferie godute per il periodo oggetto di causa, di una retribuzione comprensiva, oltre che delle voci di cui all’art. 48.1.1 e art. 48.1.2 lett. D) del contratto aziendale Trenord, anche delle voci di retribuzione variabile “*incentivo per attività condotta*” e “*indennità di riserva*” previste dall’art. 54.1 Contratto aziendale Trenord calcolate sulla media dei compensi dei ricorrenti nei dodici mesi precedenti.

All’esito dell’indagine tecnica il CTU quantificava il dovuto per ciascun ricorrente nei termini seguenti:

Le conclusioni alle quali è pervenuto il CTU sono state condivise dai consulenti di parte ed, in sede di discussione, i difensori non hanno svolto alcun rilievo.

Tenuto conto di quanto sopra e delle modalità con le quali è stata condotta e portata a termine la consulenza tecnica, non si ha ragione per disattendere le conclusioni.

Pertanto, in conclusione, già accertato il diritto dei ricorrenti al pagamento delle differenze retributive, in punto quantum, va riconosciuta a ciascuno la somma quantificata dal CTU come sopra riportata.

Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza ed a carico della società va posto anche il compenso spettante al CTU.

In merito, si ritiene di quantificare il dovuto in misura pari a €4074,35.

La somma deriva dall’applicazione dell’art. 10 DM 30 maggio 2002, dal riconoscimento dell’importo massimo di €582,05 (questo considerata la forbice e la natura degli accertamenti demandati), nonché dal computo di un importo singolo per ciascun ricorrente e ciò tenuto conto delle differenze per ciascuna posizione.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:

-accerta e riconosce in capo a ciascun ricorrente il diritto al pagamento delle differenze retributive e condanna la società convenuta al pagamento delle somme di seguito riportate per ciascun ricorrente:



Condanna Trenord alla rifusione delle spese processuali sostenute dai ricorrenti, spese che si liquidano in complessivi €4500 oltre accessori di legge con distrazione in favore del difensore avv.to antistatario.

Condanna Trenord al pagamento del compenso spettante al CTU liquidato in €4074,35.  
Milano 15 aprile 2019

**Il giudice**

OP.SA.FERROVIE

